



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCIARDINI
Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado
via Reginaldo Giuliani, n. 180 - 50141 Firenze

Tel. 055 411738 - fax 055 417086 - e-mail FIIC85800C@istruzione.it - C. F.94202740489

Peo: FIIC85800C@istruzione.it – Pec: FIIC85800C@pec.istruzione.it - sito web: ic-guicciardini.edu.it

Circolare n. 6

Firenze, 05 /09/ 2024

Al personale docente e ATA - loro sedi

Albo online

Atti

Sito web

Oggetto: Autorizzazione al personale dell'istituto all'esercizio della libera professione e allo svolgimento di incarichi retribuiti - Disposizione permanente.

Si ricorda che, in base alla normativa di riferimento (art. 508 Dlgs n. 297/1994; art. 53 Dlgs n. 165/2001, circ. MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005), per il personale della scuola è richiesta una specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sia per l'esercizio della libera professione (quella per cui è prevista l'iscrizione a un albo professionale), sia per l'esercizio di attività retribuite e non, temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di Amministrazioni pubbliche, con l'eccezione di:

1. *collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;*
2. *utilizzo economico da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*
3. *partecipazione a convegni e seminari;*
4. *incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*
5. *incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;*
6. *incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita;*
7. *attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.*

Sono esclusi dal regime delle autorizzazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.

Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda le lezioni private, la materia è regolamentata dall'art. 508, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 297/94 (incompatibilità) che stabilisce confini netti per l'esercizio di tale attività:

1. *Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.*
2. *Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.*
3. *Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il DS può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirla la continuazione, sentito il consiglio di istituto."*

Si richiama l'attenzione del personale docente ed ATA sulla circ. n. 1584/2005 del MIUR riguardante la disciplina in oggetto. Come è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle Amministrazioni alle quali appartengono.

L'art. 53, comma 7 del Dlgs 165/2001 ha ribadito l'obbligo per i soggetti (siano essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati) che intendono conferire incarichi retribuiti, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi.

Le predette amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi.

Al fine di evitare le sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati, e come tali passibili di sanzioni.

Precisato che l'autorizzazione in questione può essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendano conferire l'incarico o dal dipendente interessato, è onere di quest'ultimo informare i soggetti esterni che la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che l'Amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione.

La domanda deve essere presentata alla scrivente che dopo averla esaminata concederà/non concederà l'autorizzazione.

L'autorizzazione non dovrà essere di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla propria funzione (insegnamento e funzionali) e dovrà essere compatibile con l'orario di servizio/insegnamento.

L'attività da svolgere non dovrà mai essere in conflitto o in concorrenza con gli interessi dell'Amministrazione e con il buon andamento della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 53 D. L.vo n. 165/2001 in merito a incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

I moduli allegati, debitamente compilati, dovranno essere consegnati all'Ufficio personale, sito in Via Reginaldo Giuliani 180, Firenze.

Allegato 1 - Richiesta autorizzazione allo svolgimento della libera professione.

Allegato 2 - Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico retribuito.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Anna Maria VECCHIO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso
connesse*